

CDVIII SEDUTA

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1957

Presidenza del Vicepresidente MURETTI
indi
del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	7345
Disegno di legge: «Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, numero 860». (184) (Discussione e approvazione):	
ASQUER	7345
PRESIDENTE	7346
PISANO, relatore	7346
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	7346
(Votazione segreta)	7351
(Risultato della votazione)	7351
Proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105) (Approvazione parziale):	
(Votazione segreta)	7352
(Risultato della votazione)	7352
Proposta di legge: «Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni». (180) (Discussione):	
PRESIDENTE	7349
SERRA, relatore	7349
ASQUER	7351
SOTGIU GIROLAMO	7351
BROTZU, Presidente della Giunta	7351

PISANO, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, quattordicesima assenza; Carloni, ottava assenza; Cottoni, quattordicesima assenza; Milia, dodicesima assenza; Murgia, ottava assenza.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, numero 860». (184)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, numero 860».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

La seduta è aperta alle ore 11.

ASQUER (P.S.I.). Senza presentare una istanza formale per la verifica del numero legale, dato che i consiglieri presenti sono pochi, chiedo che la seduta venga sospesa.

PRESIDENTE. Onorevole Asquer, la seduta era fissata per le 10 e 30; ormai son passate le 11 e non mi pare che i lavori del Consiglio possano essere sospesi per l'assenza di molti consiglieri. Eventualmente, se il numero dei consiglieri presenti non aumentasse, si potrebbe sospendere la votazione sul disegno di legge in esame.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano, relatore.

PISANO (D.C.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la sesta Commissione ha recentemente concluso l'esame del disegno di legge numero 160, concernente la disciplina giuridica delle imprese e delle botteghe artigiane, e si è trovata ieri a dover esaminare, con procedura d'urgenza, il disegno di legge in esame concernente la stessa materia.

La Commissione ha ritenuto più che validi i motivi addotti dalla Giunta a giustificazione della presentazione di questo disegno di legge, motivi che possiamo riassumere nella opportunità di garantire a favore degli artigiani sardi l'applicazione delle disposizioni della legge per l'assistenza malattia agli artigiani approvata recentemente dal Parlamento. Il disegno di legge in esame, praticamente, recepisce la legge nazionale 25 luglio 1956, numero 860 e le norme di attuazione della stessa legge modificandone i termini.

Al disegno di legge originario sono state apportate alcune modifiche. E' stato così approvato un articolo aggiuntivo, l'articolo 2 *bis*, per dare all'Assessorato competente, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, la possibilità di nominare i Commissari per la compilazione delle liste, scegliendoli anche tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato. La Commissione ha ritenuto, inoltre, di dover modificare il titolo del disegno di legge a questo modo: « Norme per la disciplina giuri-

dica delle imprese artigiane, e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica,....» eccetera.

Detto questo, al relatore non resta che raccomandare al Consiglio la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Signor Presidente, non è molto piacevole parlare in un'aula semideserta; si ha un vantaggio tuttavia: quello di poter tagliar corto e di non dover rispondere a delle interruzioni.

Ora, a me preme, perchè rimanga agli atti, chiarire le ragioni che hanno indotto la Giunta a presentare con procedura d'urgenza il disegno di legge in esame e illustrare l'*iter* che ha seguito, a suo tempo, il disegno di legge numero 160 sulla disciplina delle imprese artigiane. Questo perchè a nessuno venga in mente di incolpare la Giunta per aver richiesto la procedura d'urgenza.

Io presi parte, durante la prima legislatura, ai lavori dell'apposita Commissione costituita in campo nazionale con il compito di studiare il problema della definizione giuridica dell'artigiano e della impresa artigiana, problema dibattuto per decenni e decenni e intorno al quale esiste ormai tutta una letteratura. Ricordo le numerose riunioni tenutesi a Firenze, a Napoli, a Roma, a Genova eccetera. La Regione Sarda, come le altre Regioni autonome, prese parte ai lavori della Commissione con l'intento di approfondire gli orientamenti generali nazionali, sulla configurazione giuridica dell'artigianato e per studiare i criteri che, in materia, avrebbero dovuto informare la legislazione regionale.

Però, visto che, purtroppo, le cose, in campo nazionale, andavano per le lunghe, l'Assessorato al lavoro si decise di presentare alla Giunta, in data 9 novembre 1951, un disegno di legge. In data 28 novembre 1952 la Giunta approvò il disegno di legge e lo inviò in data 13 dicembre '52 al Consiglio regionale. La Commissione

consiliare competente lo prese in esame, ma, evidentemente, l'esame fu così laborioso e così lungo che sopravvenne la scadenza della legislatura e il disegno di legge decadde. (Questo ho voluto precisare per dimostrare che la Giunta non si è lasciata cogliere di sorpresa dall'approvazione della legge nazionale; se il disegno di legge numero 160 fosse stato tempestivamente discusso ed approvato, avrebbe anticipato notevolmente le disposizioni poi emanate con legge nazionale).

Successivamente, nella seconda legislatura, il disegno di legge venne ripresentato alla Giunta, in data 16 ottobre 1953. La Giunta ne sospese, a un dato momento, l'esame in attesa della elaborazione del disegno di legge nazionale. Ancora l'Assessorato ripresentò alla Giunta il disegno di legge opportunamente corretto, in data 24 luglio. La Giunta lo approvò in data 7 agosto e il 10 settembre venne trasmesso al Consiglio. Sopravvenne poi la legge statale 860, che disciplina, in campo nazionale, l'artigianato. Non c'era da preoccuparsi: l'approvazione di questa legge non avrebbe prodotto nessun inconveniente. Alla vigilia delle vacanze natalizie, però, il Parlamento, con una sollecitudine davvero insolita, approvava, quasi di sorpresa, la legge sulle mutue artigiane. In verità, la legge sulle mutue per i coltivatori diretti costituiva un precedente importante che facilitava la soluzione di tanti problemi delle mutue artigiane, ma una approvazione così rapida, tuttavia, giunse di sorpresa.

Per la Regione Sarda si pose così il problema dell'applicazione della legge sulle mutue artigiane, che ha dei punti di contatto con la legge 860; ad esempio, agli stessi organi provinciali cui è demandata la formazione degli albi, è demandata anche la formazione degli elenchi degli aventi diritto alla assistenza mutualistica.

Voi capite, onorevoli consiglieri, che bisognava intervenire d'urgenza, non tanto per evitare che gli artigiani sardi potessero essere danneggiati, e cioè che in Sardegna l'assistenza mutualistica venisse ad operare in un secondo tempo rispetto alle altre regioni d'Italia, ma soprattutto perchè — fatto politico veramente importante —

la Regione non venisse estraniata dal processo di formazione degli elenchi, ma sostituendosi, in base all'articolo 6 dello Statuto speciale, agli organi dello Stato nell'esercizio delle funzioni amministrative, potesse direttamente occuparsi dell'assistenza e della previdenza sociale, materie, queste, che rientrano nella competenza legislativa sancita dall'articolo 5 dello Statuto.

Di qui l'urgenza. Ora, il disegno di legge in esame mi pare colmi ogni lacuna. Io mi permetto di dire che si tratta di un disegno veramente fatto bene e veramente adeguato, nelle sue varie parti, a quelle che sono le caratteristiche delle nostre aziende artigiane. Con una formulazione chiara e precisa — ed io mi auguro che esso non dia luogo agli inconvenienti che finora si sono registrati in campo nazionale nell'applicazione della legge 860 — il provvedimento disciplina altri aspetti della vita della bottega artigiana, in particolare quello della bottega-scuola e quello dei maestri artigiani. La bottega artigiana è così ricondotta a quella che è la sua peculiare funzione, alla formazione di manodopera qualificata e specializzata, di cui vi è estrema necessità in Sardegna, dove l'analfabetismo professionale purtroppo è imperante.

Un disegno di legge così complesso, che tocca vari problemi e fra questi, in qualche modo, anche i rapporti di lavoro, potrebbe, oltre che suscitare delle discussioni lunghe e approfondite nel Consiglio — questo è bene che avvenga — anche suscitare delle perplessità, se non dei contrasti, in sede nazionale. Comunque, per evitare inconvenienti, ho preso degli accordi con il Governo centrale. In effetti, il disegno di legge in esame non si limita a recepire una legge statale, ma ne modifica alcuni termini e sostituisce ad organi dello Stato organi della Regione.

Sul disegno di legge vi è l'accordo anche in sede nazionale ed è quindi sperabile che esso possa essere promulgato come legge fra qualche giorno, e che la settimana entrante si possa cominciare senz'altro a provvedere alla sua attuazione. Queste le ragioni che mi inducono a chiedere l'unanime approvazione dell'onorevole Consiglio.

II LEGISLATURA

CDVIII SEDUTA

22 FEBBRAIO 1957

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo proposto dalla Commissione.

PISANO, Segretario ff.:

« Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, numero 860 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 1

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, numero 860.

Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, numero 860 ed il D.P.R. 23 ottobre 1956, numero 1202, demandano alle autorità dello Stato, sono svolte dalle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

I termini previsti al Capo IV del decreto del

Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956 numero 1202, che detta le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, numero 860, si intendono così modificati:

Entro il 30 marzo 1957 nomina dei Commissari provinciali per la compilazione delle liste dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.

Entro l'8 aprile 1957 il Commissario provinciale provvede ad invitare gli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni a farne denuncia.

Entro il 10 aprile 1957 è nominata la Commissione prevista dall'articolo 21, secondo comma, lettera c), della legge numero 860.

Entro il 20 aprile 1957 sarà fatta la scelta degli undici componenti la Commissione di cui all'articolo 21 della legge.

Entro il 10 giugno 1957 dovranno essere presentate le domande per la iscrizione nella lista elettorale da parte degli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni.

Entro il 25 giugno 1957 dovrà essere compilata e pubblicata, da parte del Commissario, con l'ausilio della Commissione consultiva, la lista elettorale.

Entro il 15 luglio 1957 dovranno essere presentati gli eventuali ricorsi avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali. Tali ricorsi dovranno essere decisi entro il 30 luglio 1957.

Nel periodo che intercorre dal 15 al 30 agosto 1957 gli artigiani iscritti nelle liste elettorali di ciascuna provincia, eleggeranno i propri delegati, che successivamente procederanno alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui al 3° comma, lettera a), dell'articolo 13 della legge numero 860.

Per le elezioni dei delegati il Commissario, sentita la Commissione consultiva, procederà entro il 15 luglio 1957 alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali.

Con apposito manifesto, da affiggersi nell'albo della Camera di Commercio e dei Comuni della provincia, il Commissario renderà pubblica la distribuzione dei collegi e la data fissata per la elezione. L'affissione dovrà essere effettuata entro il 30 luglio e dovrà durare per almeno 15 giorni.

L'Assemblea elettorale dei delegati sarà convocata dal Commissario ed avrà luogo entro il 10 settembre 1957.

Entro il 14 settembre 1957 dovranno essere effettuate in ciascuna provincia le elezioni dei nove imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale dell'artigianato, previsti dall'articolo 13, lettera a), della legge numero 860.

Entro il 20 settembre 1957 sarà provveduto alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato che dovrà essere convocata entro il 30 settembre successivo.

Entro il 18 novembre 1957 dovrà essere comunque compilato l'albo delle imprese artigiane della provincia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 2 bis

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, il Commissario potrà essere nominato anche tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato o di grado inferiore a quello previsto, purchè abbia particolare conoscenza del settore artigiano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 del

lo Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale avrà luogo alla fine della seduta. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 30, viene ripresa alle ore 12).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORRIAS.

Discussione della proposta di legge: «Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni». (180)

PRESIDENTE. Si sarebbe dovuta iniziare la discussione generale della proposta di legge numero 33 («referendum popolare per l'abrogazione di una legge»); poichè, però, sono pervenuti già numerosi emendamenti ed è meglio che la prima Commissione li esamini, questa discussione sarà sospesa per qualche giorno.

L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge: «Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni», di iniziativa del consigliere Serra; relatore lo stesso Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, presentatore e relatore.

SERRA (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come si ricorderà, il Consiglio regionale, in data 31 gennaio 1956, approvava la legge sui controlli sulle Province e sui Comuni in esecuzione del disposto delle norme dello Statuto speciale che dà questa competenza alla Regione. La legge fu rinviata al Consiglio da parte del Governo centrale per un nuovo esame; riesaminata dalla Commissione e poi dal Consiglio, fu riapprovata senza modifiche. Il Governo impugnò la legge dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale, in data 21-26 gennaio del 1957, attenendosi alla lettera dello

Statuto speciale, decideva che la competenza della Regione fosse limitata soltanto al controllo sugli «atti» degli Enti locali.

La Corte dichiarava così l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge, riguardante il controllo contabile, dell'articolo 17, riguardante la facoltà di annullamento degli atti illegittimi, dell'articolo 19, riguardante la revoca del Sindaco e della Giunta comunale, dell'articolo 20, sulla sospensione, rimozione e decadenza del Sindaco, dell'articolo 21, sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, dell'articolo 22, sulla nomina di Commissari straordinari presso Comuni e Province. Allo stato delle cose, quindi, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, non vi sarebbe altra via se non quella di chiedere, a norma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, la revisione dello Statuto stesso.

Per quanto, invece, si riferisce agli articoli che sono stati dichiarati costituzionalmente legittimi, la Giunta dovrebbe, o direttamente o su parere del Consiglio, provvedere alla promulgazione. Perchè, però, dalla promulgazione di queste disposizioni possano derivare effetti positivi occorre rimuovere la pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale sull'articolo relativo alle incompatibilità dei componenti dei Comitati e delle Sezioni di controllo. E' da notare a questo proposito che la pronuncia della Corte Costituzionale non si basa su motivi di sostanza quale ad esempio la incompetenza della Regione a legiferare in materia, ma su motivi di forma. L'articolo in questione, il 6, era così formulato: « Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni: a) i membri del Parlamento nazionale; b) i consiglieri regionali; c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali; d) i rappresentanti degli altri Enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge; e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla lettera a); f) gli stipendiati, i salarati e i contabili delle Province e dei Comuni e degli altri Enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge; g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'eser-

cizio della esattoria o della ricevitoria ». L'articolo 6 affermava ancora: « Le incompatibilità previste dalle lettere d) ed e) non si applicano ai membri di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e corrispondenti membri delle Sezioni ».

Questo articolo è stato dichiarato illegittimo, ripeto, non per incompetenza, ma per ragioni di forma. Osserva la Corte Costituzionale, come ricorderanno i colleghi che hanno letto la sentenza, che queste ineleggibilità sono state ricalcate sulla nota legge 62 (ordinamento regionale), estendendo le limitazioni in questione sino a comprendere quelle persone che, pure essendo ineleggibili al Parlamento, potrebbero egualmente entrare a far parte dei Comitati di controllo.

Implicitamente, dunque, si deduce che la Corte Costituzionale è del parere che, al riguardo, la Regione possa ricalcare in termini pedissequi, precisi le disposizioni della legge 62.

Pertanto, per una promulgazione efficace delle disposizioni non viziata di illegittimità della legge sul controllo sulle Province e sui Comuni, occorre approvare alcune modifiche sulle incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo.

Sorge, però, a questo proposito, un altro problema. E' da stabilire, infatti, se, per procedere alla promulgazione, sia necessaria una nuova pronuncia del Consiglio. Taluno ha infatti osservato che, poichè la legge 31 gennaio 1956 riguardante il controllo sui Comuni e sulle Province è stata dal Consiglio approvata, e la Corte Costituzionale ne ha dichiarato legittima solo una parte, il Consiglio potrebbe anche non volere la promulgazione parziale, in attesa di una revisione dello Statuto speciale.

Ora, se da un lato la richiesta di revisione dello Statuto speciale può essere un'affermazione di natura politica molto rilevante e, forse, anche opportuna, dall'altro essa toglierebbe probabilmente per due-tre-quattro anni alla Regione la possibilità di ottenere il controllo diretto almeno sugli atti dei Comuni e delle Province.

Il problema, comunque, postula una rapida soluzione. Se il Consiglio ritenesse opportuno far entrare in vigore la legge sul controllo sugli Enti locali, la proposta di legge in esame dovrebbe essere approvata prima della scaden-

za della legislatura. Se invece il Consiglio decidesse diversamente, anche la discussione della proposta di legge in esame dovrebbe essere rinviata in attesa della revisione dello Statuto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Il nostro Gruppo è del parere che la legge 31 gennaio 1956, per le parti non colpite dalla pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, debba essere senz'altro promulgata senza alcuna nuova manifestazione di volontà da parte del Consiglio. Se il Consiglio la riapprovasse, infatti, si avrebbe una nuova legge, che potrebbe essere di nuovo rinviata dal Governo centrale.

La proposta di legge in esame vale ad ovviare agli inconvenienti di cui or ora parlava l'onorevole Serra, sanando la formale illegittimità dell'articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 1956. Se il Consiglio approverà questa proposta di legge, e se non interverrà un rinvio del Governo centrale, io penso, salvo diverso parere della Giunta, che si possa senz'altro promulgare la legge sul controllo degli Enti locali, che già da tempo tutto il popolo sardo attende.

Concludendo, noi siamo del parere che sia necessario approvare la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). A nome del mio Gruppo mi associo alla proposta che è stata avanzata dal collega onorevole Asquer. Noi riteniamo che la Giunta debba immediatamente promulgare la legge sul controllo degli Enti locali in quelle parti che non sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale. Questo perchè, a nostro modo di vedere, anche in quelle parti che sono state dichiarate costituzionali, la promulgazione rappresenta un passo in avanti rispetto all'attuale legislazione in materia di controllo sugli atti degli Enti locali.

D'altra parte, l'approvazione da parte del Consiglio della proposta di legge numero 180 consente di colmare una grave lacuna della legge 31 gennaio 1956.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Informo il Consiglio che la Giunta ha deciso di promulgare la legge 31 gennaio 1956. Pregherei però di sospendere per qualche giorno l'esame degli articoli della proposta di legge numero 180 in modo da consentire la inclusione in essa di alcune modifiche attualmente in fase di elaborazione.

Entro sei mesi l'Amministrazione regionale dovrebbe assumere il controllo degli Enti locali. Conseguentemente, entro sei mesi, occorre disporre del personale necessario. Occorre, dunque, superare l'ostacolo che attualmente impedisce alla Giunta di assumere nuovo personale.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta dell'onorevole Presidente della Giunta. Intanto metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, numero 860 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	44
contrari	3
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Frau - Giua Angelo - Giua Elio - Lay - Lonzu - Marras - Medda - Melis - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Approvazione parziale della proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sulla parte concernente l'assistenza e beneficenza della proposta di legge: « Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47
 maggioranza 24
 favorevoli 39
 contrari 8
 astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Frau - Giua Angelo - Giua Elio - Lay - Lonzu - Marras - Medda - Melis - Nioi - Pernis - Pisano - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 26 alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 12 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI